



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO ELETTORALE, VOLONTARIATO E PARI OPPORTUNITÀ

AVVISO

Cagliari, 29 gennaio 2014

Oggetto: Elezione del Presidente della Regione e del XV Consiglio regionale della Sardegna.
Precisazione relativa ai rappresentanti delle liste circoscrizionali.

In occasione delle prossime consultazioni per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale, diversamente da quanto previsto dalla disciplina applicabile alle elezioni regionali del 2009, trova applicazione l'art. 19 della L.R. n. 7/1979, il quale prescrive che:

“Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata nelle forme previste dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, i delegati di cui all'articolo 15, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'ufficio di ciascuna sezione ed all'ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti della lista, uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli **tra gli elettori della circoscrizione** che sappiano leggere e scrivere”.

Si precisa che per “circoscrizione” si intende una delle otto circoscrizioni elettorali (Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano e Sassari) in cui è suddiviso il territorio della Regione ai fini dell'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.